

ANALISI

La prova pesante dell'autonomia

di **Michele Tiraboschi**

Le attuali incertezze del quadro politico non consentono di valutare gli scenari futuri della regolamentazione dei rapporti di lavoro. Resta pur vero, tuttavia, che su un aspetto qualificante come quello delle collaborazioni coordinate e continuative l'evoluzione dello scenario normativo degli ultimi anni sembra confermare una precisa linea di continuità. L'impianto della legge Biagi in materia di lavoro a progetto, già chiarito con la circolare n. 1 del 2004, è stato infatti confermato e consolidato dal ministero del Lavoro, nel cambio di legislatura, con la circolare n. 17 del 2006 che, sebbene dedicata al settore dei call center, ha contribuito a precisare le modalità di corretto utilizzo di tale tipologia di lavoro, declinandone in modo analitico e compiuto le forme di svolgimento della prestazione lavorativa. La circolare n. 4 del 2008 ribadisce l'impostazione antifraudolenta del lavoro a progetto fino al punto di spingersi a identificarlo alla

stregua di una nuova tipologia contrattuale.

La Programmazione strategica 2008 del ministero del Lavoro pone ora particolare enfasi sul corretto utilizzo delle collaborazioni a progetto. E ciò coerentemente all'impegno, assunto con il Protocollo sul Welfare del 23 luglio scorso, di contrasto all'elusione della normativa di tutela del lavoro subordinato con particolare attenzione alle collaborazioni svolte da lavoratori, anche titolari di partita Iva, che esercitano la propria attività per un solo committente, con un orario di lavoro predefinito e con retribuzione tendenzialmente fissa.

È facile prevedere, a questo proposito, che l'impostazione sin qui accolta sull'impiego dei collaboratori coordinati e continuativi nella modalità a progetto verrà confermata anche nei prossimi mesi. Circonstanza che induce a un primo bilancio del funzionamento del lavoro a progetto nella prassi operativa, alla luce dei numerosi interventi della ma-

gistratura. Ciò soprattutto con riferimento a talune figure contrattuali particolarmente critiche e recentemente prese in considerazione dallo stesso ministero, con la circolare n. 4/2008. È sorto infatti il dubbio che talune specifiche attività lavorative - identificate a titolo esemplificativo dalla circolare - non siano di per sé compatibili con la modalità del lavoro a progetto, in quanto non inquadrabili, se non in casi del tutto eccezionali, in un ambito progettuale tendente a un risultato predeterminato e identificabile conseguito mediante una prestazione resa in piena autonomia e sulla base di un mero coordinamento con il committente.

Per valutare la correttezza di questa lettura, particolarmente rigida, della disciplina del lavoro a progetto può essere pertanto utile passare in rassegna gli orientamenti della magistratura di merito sulle figure di lavoro a progetto sin qui emerse nella prassi operativa. Fermo restando tuttavia

che, come da tempo chiarito dalla Suprema Corte di cassazione, ogni attività umana suscettibile di valutazione economica può essere pacificamente resa tanto in forma autonoma che subordinata, di modo che non esistono lavori riconducibili, in astratto, a una sola tipologia contrattuale.

Là dove l'elemento decisivo rimane pur sempre quello delle modalità concrete di esecuzione del rapporto di lavoro. Ed è qui, a ben vedere, la vera portata innovativa del lavoro nella modalità a progetto, perché impone alle parti, in sede di determinazione del contratto, di precisare in anticipo quali saranno le concrete modalità di attuazione del programma negoziale. Con ciò facilitando non poco il compito del giudice e dello stesso lavoratore in sede di costruzione e acquisizione della prova circa l'esistenza o meno dell'elemento qualificante del lavoro a progetto che resta quello della piena autonomia del collaboratore.

tiraboschi@unimore.it

